

# STATUTO ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

## *"MEDITATIO"*

### **Articolo 1 - Costituzione e sede.**

E' costituita un'associazione non riconosciuta denominata "*Meditatio*".  
L'associazione ha sede in via Tombetta n. 101 - 37135 Verona (Vr).  
L'associazione ha durata illimitata, è senza scopo di lucro ed è regolata dalle norme del codice civile e dal presente Statuto.

### **Articolo 2 - Oggetto**

L'associazione, con vocazione inter-culturale, ha come finalità la promozione, la divulgazione e l'approfondimento dei valori e delle prassi di varie tradizioni filosofiche e spirituali mediante lo studio e la ricerca di testi, materiali e documenti di ogni genere al fine di elevare la crescita personale e spirituale dei soci per mezzo delle attività meglio specificate nell'art. 3 che segue.

### **Articolo 3 - Attività**

L'Associazione intende promuovere tutte le iniziative necessarie e opportune per il raggiungimento dei suoi scopi e in particolare potrà svolgere attività di insegnamento e divulgazione di teorie e prassi di varie tradizioni spirituali attraverso corsi, seminari, conferenze, ritiri, gruppi di studio e ricerca, redazione e pubblicazione di testi, riviste, opuscoli, libri in formato cartaceo o digitale nonché video, audio e altri materiali su supporti di vario genere; potrà compiere altresì attività artistiche e/o culturali relative a discipline affini.

E' consentita la creazione di gruppi di lavoro e ricerca o gruppi di incontro sotto la direzione e con il supporto dell'Associazione stessa su tutto il territorio nazionale.

### **Articolo 4 - Insegnante e guida**

Il ruolo di insegnante guida dell'associazione spetta al Prof. Maciej Bielawski, teologo, scrittore, pittore, docente universitario, il quale programmerà e condurrà personalmente i corsi e i seminari, dirigendo e coordinando tutte le attività dell'Associazione in vista del raggiungimento dei suoi scopi e nel rispetto dei valori perseguiti.

Al Consiglio Direttivo compete in via esclusiva la scelta e la nomina di altri insegnanti o esperti per la conduzione delle varie attività facenti parte dell'oggetto associativo.

### **Articolo 5 - Associati**

Possono partecipare all'Associazione persone fisiche o enti senza scopo di lucro che condividono le finalità e i valori della stessa.

Gli interessati dovranno presentare domanda di iscrizione su apposito modulo al Consiglio Direttivo che ne valuterà la coerenza con gli scopi associativi e darà la sua approvazione. L'iscrizione ha durata indeterminata, fermi restando il diritto di recesso e l'esclusione.

L'associato si impegna a versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo in base alla categoria che avrà scelto: socio ordinario - socio sostenitore; a tale classificazione non corrisponde alcun intento discriminatorio: tutti gli associati, al di là della categoria scelta, avranno gli stessi diritti e doveri.

Il mancato versamento della quota entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine fissato dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica esclusione del socio dalla vita associativa e quindi da tutte le attività dell'associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

La quota associativa è intransmissibile. L'esclusione o la rinuncia del socio non danno diritto alla restituzione della quota versata.

### **Articolo 6 - Rispetto dello Statuto**

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere associative. In caso di inosservanza, il Consiglio Direttivo potrà intervenire e applicare le opportune sanzioni quali il richiamo, la diffida, l'esclusione dall'associazione a seconda della gravità della condotta. L'associato potrà ricorrere all'Assemblea per la decisione finale.

### **Articolo 7 - Patrimonio associativo**

Il patrimonio associativo iniziale è costituito dalle sole quote versate dai soci fondatori o da liberalità dagli stessi effettuate. L'associazione non possiede beni immobili.

Il patrimonio potrà essere incrementato attraverso: quote associative; donazioni; contributi senza corrispettivo e lasciti; contributi di enti pubblici o privati; somme ricavate da raccolte pubbliche di fondi; ogni altra attività, compresi gli avanzi di gestione.

Lasciti e donazioni sono accettati dal Consiglio Direttivo che ne decide la destinazione in linea con la finalità associativa.

La quota associativa è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può avvalersi, per il conseguimento dei propri scopi, dell'attività lavorativa dei suoi associati o anche di terzi, cui corrisponderà il dovuto secondo la normativa vigente sia lavoristica che fiscale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili fondi o avanzi di gestione durante la vita associativa salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

### **Articolo 8 - Bilancio**

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea ordinaria entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede associativa almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta fissata per l'approvazione per essere consultati da tutti gli associati.

### **Articolo 9 - Organi associativi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

L'elezione degli organi è informata a criteri di massima libertà di partecipazione ed elettorato.

### **Articolo 10 - Assemblea**

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli associati, sostenitori ed ordinari. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente o di chi, in sua vece, abbia il potere-dovere di convocarla. L'Assemblea può essere convocata anche su iniziativa del Presidente, quando questi lo ritenga necessario.

Qualora un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati faccia richiesta scritta al Presidente di convocazione dell'Assemblea, questi la deve convocare entro sette giorni. La richiesta di convocazione deve indicare dettagliatamente gli argomenti da trattare. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente, provvede il segretario.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata agli associati almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'assemblea mediante raccomandata, email, whatsapp (e simili) a ciascun associato, ovvero con l'affissione dell'avviso nei locali della sede sociale o con pubblicazione sulla pagina del sito web o a mezzo altre piattaforme digitali.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo fissati per la riunione e l'ordine del giorno, nonché l'indicazione della data, dell'ora e del luogo fissati per la seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta; la seconda convocazione non può essere fissata nella stessa giornata. In caso di urgenza il termine della convocazione può essere ridotto a sette giorni.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riunisce presso la sede associativa o altrove e può essere tenuta anche in modalità a distanza (videoconferenza).

### **Articolo 11 - Diritto di voto e validità delle delibere assembleari**

L'Assemblea, organo sovrano, è composta da tutti i soci a qualsiasi categoria essi appartengano. Hanno diritto al voto in Assemblea gli associati (maggiorenni) che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno due mesi ed in regola con il pagamento della quota di adesione.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta; nessun associato può essere portatore di più di cinque deleghe.

L'assemblea in prima convocazione è valida se è presente almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza. Per le deliberazioni relative alla modifica dello statuto o dell'atto costitutivo nonché relative allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio associativo si applica l'ultimo comma dell'art. 21 cod. civ.

L'Assemblea generale ha le seguenti attribuzioni: 1) in sede ordinaria: elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo; d) approva il bilancio annuale e i regolamenti, delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno; 2) in sede straordinaria delibera in merito ad eventuali modifiche del presente Statuto ed all'eventuale scioglimento dell'Associazione. Delle delibere assembleari deve essere data adeguata pubblicità con tutti i mezzi possibili.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci; all'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale unitamente al Presidente.

## **Articolo 12 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a sette determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati persone fisiche. L'incarico ha durata biennale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

I suoi membri durano in carica fino a revoca da parte dell'Assemblea o dimissioni.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il tesoriere e il segretario. Il Presidente nomina il vicepresidente scegliendolo tra i consiglieri eletti.

## **Articolo 13 - Funzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato:

- dal Presidente;
- da almeno due dei suoi componenti, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e scritta di almeno un quinto degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti principali sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- ammettere ed escludere gli associati;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire l'importo delle quote annuali associative.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale cui sarà data adeguata pubblicità, nel rispetto della riservatezza connessa alla gestione associativa.

### **Articolo 15 - Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, è eletto ogni due anni dall'Assemblea unitamente ai consiglieri. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Sceglie il vicepresidente tra i consiglieri eletti. Può conferire procure speciali per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 17 - Scioglimento dell'associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che provvede, altresì, alla nomina di un liquidatore.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

### **Articolo 18 - Gratuità delle cariche elettive.**

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai nominati compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

### **Articolo 19 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia al codice civile ed alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Verona, 13 febbraio 2021